

Codice A2204A

D.D. 16 luglio 2026, n. 1177

Associazione Scuola materna "Eraldo Rossi" con sede nel comune di Alessandria (AL), fr. Valle San Bartolomeo. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della l.r. 12/2017 e s.m.i.



ATTO DD 1177/A2204A/2026

DEL 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità

OGGETTO: Associazione Scuola materna “Eraldo Rossi” con sede nel comune di Alessandria (AL), fr. Valle San Bartolomeo. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 4 comma 2, della l.r. 12/2017 e s.m.i.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 e s.m.i “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8/comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 e s.m.i sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Asilo infantile di Valle San Bartolomeo (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Alessandria, trae le sue origini per iniziativa privata promossa da un gruppo di cittadini nell'anno 1891 e fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 09 febbraio 1893;
- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.P.R. del 16 maggio 1962, ha quale scopo istituzionale “... *di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini di ambo i sessi*”;
- con deliberazione n. 1 del 13 marzo 2026 il Consiglio di Amministrazione ha proposto la trasformazione dell'IPAB in Associazione; tale proposta è stata approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci con deliberazione n. 1 del 26 marzo 2026. In esecuzione della predetta deliberazione assembleare, il Presidente dell'IPAB, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ha presentato a questa Amministrazione istanza di trasformazione della IPAB in Associazione, pervenuta in data 25 maggio 2026 (prot. n. 57173/A2204A del 25/05/2026), con contestuale richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, di approvazione del nuovo statuto e di conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della l.r. 12/2017 e s.m.i , ammonta a complessivi Euro 97.688,00, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Presidente medesimo;
- con la medesima deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 13 marzo 2026 è stata, altresì, proposta la modifica della denominazione dell'ente da “Asilo Infantile di Valle San Bartolomeo” a “Scuola Materna Eraldo Rossi”; detta proposta è stata approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci con la predetta deliberazione n. 1 del 26 marzo 2026 (rif. prot. n. 57173/2026);
- l'istanza, nella formulazione di cui al prot. reg. n. 57173/A2204A del 25/05/2026, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonchè dai relativi provvedimenti attuativi;
- L'IPAB svolge attualmente la propria attività istituzionale quale scuola dell'infanzia, garantendo il servizio educativo a favore della comunità di riferimento. Nell'ambito di tale attività si registra la presenza di n. 30 bambini frequentanti, con un incremento rispetto agli anni precedenti, come risulta dalla relazione acquisita agli atti del Settore;
- l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni mobili e immobili nella formulazione approvata con Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci n. 1 del 26/03/2026.

Vista la nota di questo Settore, prot. 58873 del 01/06/2026, con la quale il Comune di Alessandria è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che il Comune di Alessandria, consultato, in esecuzione dell'art. 8 comma 6 della L.R. 12/2017, con nota regionale prot. 58873/A2204A del 01/06/2026, in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, non ha trasmesso, entro i termini prescritti, alcuna comunicazione in merito, né ha manifestato esigenze istruttorie; ragione per la quale si è ritenuto di prescindere dalla consultazione stessa.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB ad Associazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto da ultimo proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa della presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D. Lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- l'art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017 e s.m.i;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- la D.G.R. n. 30 - 6355 del 12/01/2018;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

1. di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
2. di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39- 2648 del 02/04/2001, dell' Associazione Scuola materna "Eraldo Rossi", con sede nel Comune di Alessandria (AL), Fr. Valle San Bartolomeo, con il vincolo di destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 21 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
3. di dare atto altresì che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
4. di dare atto, infine, che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'epletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010. La medesima, inoltre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

1.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso

Allegato

STATUTO
ASSOCIAZIONE
SCUOLA MATERNA "ERALDO ROSSI"

Fr. VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)

CAPO 1

ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO

ART.1

Origine

L'Associazione Scuola Materna Eraldo Rossi, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza trae le sue origini, per iniziativa privata, da un gruppo di cittadini nel 1891 e fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto 09 febbraio 1893. L'Associazione ha sede nel comune di Alessandria in frazione di Valle San Bartolomeo Piazza Dossena 17.

ART 2

Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Lo scopo dell'associazione è accogliere, custodire i bambini di ambo i sessi del sobborgo in età prescolare, provvedendo all'educazione fisica, morale, religiosa ed intellettuale nei limiti della loro tenera età.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio l'Associazione potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, sempre senza scopo di lucro. L'accoglienza e l'offerta educativa della scuola materna avvengono secondo modalità da fissarsi in apposito regolamento.

Art 3

Patrimonio

Per il perseguimento de fini statutarie e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Associazione (foglio 19 mappale , 63 sub 3 cat B1 superficie MQ 480 rendita 780,56 e aree di pertinenza siti in Piazza Dossena Valle S Bartolomeo).

Fondo di dotazione disponibile costituito da:

- mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature da cucina, etc, e fondo cassa della preesistente IPAB "Asilo infantile Valle San Bartolomeo (AL) come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'ente;

Dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote degli associati,
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3
- le rette corrisposte dagli utenti,
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPO II

Amministrazione dell' Associazione

Art. 5

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,
- il Vice Presidente.

Art. 6

Assemblea dei Soci

Sono Soci:

Tutti coloro che ne fanno richiesta, purché abbiano compiuto la maggiore età, e sono accolti con deliberazione dell' Assemblea dei soci;

Ai soci è richiesto di collaborare al raggiungimento dell'obiettivo che si propone l'Associazione; di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione.

Viene meno la condizione di socio nei seguenti casi:

- Per la decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- Per dimissioni volontarie;
- Per esclusione conseguente a comportamenti del socio in contrasto con gli obiettivi

dell'Ente, da deliberarsi dall' Assemblea dei soci;

Tutti coloro che sono considerati soci vengono iscritti nell'apposito libro dei Soci.

Art.7

Competenze dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

- elezioni dei Membri del Consiglio di Amministrazione;
- approvazione del bilancio consuntivo;
- determinazione dell'ammontare delle quote associative sulla base di indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
- delibera sugli acquisti e le alienazioni dei beni immobili, valori mobiliari e beni di valore storico e artistico;
- delibera della nomina del revisore dei conti se previsto dall'Associazione;
- delibera, in seduta straordinaria, delle modifiche dello statuto con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti;
- delibera in seduta straordinaria, dello scioglimento dell'Associazione secondo le modalità indicate nell' art . 20 del presente statuto.

Art. 8

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso, da recapitarsi agli associati, anche mediante i previsti mezzi di telecomunicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente fissa la data entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno il proprio Presidente.

Art. 9

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza di voti e con presenza di almeno la metà degli associati, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto..

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni concernenti la dimissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali al raggiungimento delle finalità

istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea.

Art. 10

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Associazione SCUOLA MATERNA ERALDO ROSSI è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti (compreso il Presidente). I Consiglieri sono nominati dai soci.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nella prima riunione tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente viene nominato a maggioranza assoluta dei Membri.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Elezioni consiglieri da parte dell'Assemblea

Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'articolo 9.

Qualora nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i membri previsti dall'articolo 10 si procederà a ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12

Decadenza dei Consiglieri

Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:

- sono dimissionari;
- sono assenti dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- hanno perso la qualifica di socio.

Il consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal socio che nelle sue ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.

Le cariche vacanti devono essere reintegrate esclusivamente fino al termine del normale mandato quinquennale in corso per l'intero Consiglio.

Art. 13

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo di avviso idoneo ad assicurare il ricevimento del medesimo da recapitarsi ai Consiglieri almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a 48 ore. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 10 giorni dalla data della richiesta.

Art.14

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione;

- vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delibera l' accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni;
- propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento;
- provvede all'assunzione e alla disciplina del personale;
- stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- stabilisce le rette di frequenza degli alunni;
- approva i regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico educativo;
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea;
- delibera in ordine alla quantificazione delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nomina il Presidente e il Vice presidente nelle modalità previste dall'art 10

Art.15

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto al voto nemmeno consultivo.

Art. 16

Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente viene nominato a maggioranza assoluta dei membri.

Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede a un ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti. Il candidato che ottiene la maggioranza assoluta al ballottaggio è proclamato Presidente.

Art. 17

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e in particolare:

- convoca l'Assemblea dei Soci e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti con persone, Enti o Istituzioni;
- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti poteri inerenti, necessari, e sufficienti;
- firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio e coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente con tutti poteri e le attribuzioni.

Art. 18

Il Segretario- Referente contabile

Il Segretario-Referente contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone esterne allo stesso. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- egli custodisce la cassa con il relativo registro e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, è inoltre, il responsabile delle risorse dell'Associazione, del maneggio del denaro dell'Amministrazione;
- è incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Il Segretario/referente contabile cura, inoltre, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'Associazione, il disbrigo della corrispondenza.

Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, e il personale.

Il Segretario/referente contabile dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

CAPO III

Art. 19

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un' apposita assemblea, e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio di Amministrazione legittimamente in

carica e non scaduto o da un terzo degli associati. In caso di scioglimento approvato, l'eventuale patrimonio dell'Associazione, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto ad associazione o fondazione con personalità giuridica (altro ente senza scopo di lucro) avente sede ed operante nel comune di Alessandria, o limitrofi con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, l'Assemblea potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

CAPO IV

Disposizione finale

Art. 21

Norme finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

